CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DIVISIONE URBANISTICA E QUALITA' DELL'AMBIENTE COSTRUITO
SERVIZIO PIANIFICAZIONI ESECUTIVE
VIA MEUCCI N. 4

VARIAZIONE AL P.R.G.

(AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12, LETT. H, PUNTO 2) DELLA L.U.R.)

INERENTE LA RIDUZIONE PARZIALE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

Circoscrizione Amministrativa n. 7 (Aurora - Vanchiglia - Sassi - Madonna del Pilone)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONI ESECUTIVE

Arch. Maria Antonietta Moscariello
(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss.
del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE TECNICO

Arch. Barbara Bersia

I COLLABORATORI GRAFICI

Arch. Donato Gugliotta
Geom. Pier Franco Rossin

I COLLABORATORI TECNICI

Geom. Michele Diruggiero
Ing. Alberto Rolandi

Torino, novembre 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il presente provvedimento riguarda alcune porzioni di aree, comprese nella Circoscrizione Amministrativa n. 7 "Aurora - Vanchiglia - Sassi - Madonna del Pilone", prospettanti su via Varano, appartenenti al più ampio compendio posto a sud del Cimitero Monumentale di Torino, delimitato da via Poliziano, Ravina e Carcano ed è finalizzato a consentire il recupero e la rivitalizzazione dell'impianto sportivo ubicato al civico 64 di via Varano, presente da tempo sul territorio e a favorire, conseguentemente, l'allontanamento delle attività improprie presenti all'intorno che contribuiscono a consolidare il degrado sociale e urbano che caratterizza la zona.

Quanto sopra in coerenza ai contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale del 6 aprile 2017, mecc. n. 2017 01248/131 con oggetto: "*Area compresa tra via Varano, via Carcano, via Ravina e vie Nievo-Poliziano. Indirizzi per la risistemazione e gli insediamenti futuri.*" con la quale si prendeva atto che, a causa delle diverse ed eterogenee attività insistenti sul compendio, sarebbe stato necessario riorganizzare gli insediamenti ivi presenti mediante il consolidamento di alcune attività esistenti o l'insediamento di nuove, secondo un progetto di riqualificazione dell'intero compendio, finalizzato alla massimizzazione dell'interesse collettivo generale, e quindi della pubblica fruibilità, cercando di minimizzazione l'impatto ambientale degli eventuali interventi edilizi, da limitarsi a quelli strettamente funzionali alle attrezzature sportive o di servizio.

La risistemazione degli usi e la riqualificazione dell'area nel suo complesso avrebbero dovuto consentire la connessione tra le aree verdi del compendio.

Estratto da Google maps

A seguito di tale deliberazione di indirizzi la Circoscrizione n. 7, ritenendo di interesse pubblico mantenere nella zona un impianto sportivo capace di accogliere numerosi utenti e, conseguentemente, costituire un presidio attivo nella zona circostante, si è impegnata nel promuovere l'auspicato intervento di riqualificazione, mediante l'incremento dell'offerta sportiva e ricreativa già presente attraverso l'ampliamento dell'area a ciò destinata.

A partire dal 2019 la Circoscrizione ha infatti avviato, ai sensi del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni" n. 214 della Città, le procedure finalizzate ad assegnare in concessione a Enti ed Associazioni un'area di superficie complessiva pari a circa 6.161,00 mq per attività ricreative e sportive.
Espletate le suddette procedure, è risultata assegnataria dell'area in oggetto la A.S.D. Dorina, già concessionaria dell'impianto sportivo adiacente, in forza dell'atto di concessione n. RCU 6378 del 12 aprile 2011 con scadenza al 10/05/2031 composto da due campi di calcio a 8 e un campo a 5 con relativi spogliatoi, infermeria, ufficio e servizi.

Il progetto di utilizzo proposto dalla A.S.D. Dorina nella manifestazione di interesse prevedeva, in ampliamento dell'impianto sportivo esistente, la costruzione di una nuova struttura coperta con campo polivalente dotato di tribuna, dedicata alla pratica del calcio a 5, del volley, del basket, della ginnastica per anziani e delle arti marziali, oltre alla

realizzazione di un altro campo di calcio a 5 in erba sintetica, all'ampliamento degli attuali spogliatoi e alla realizzazione di un'area destinata a parcheggio.

STATO di FATTO

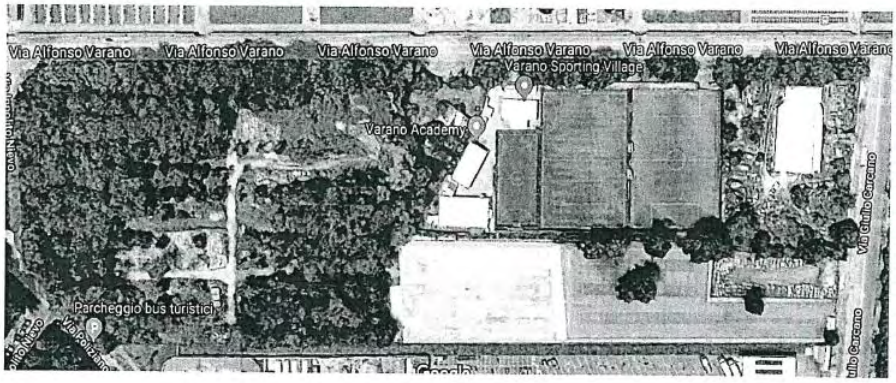

STATO di PROGETTO

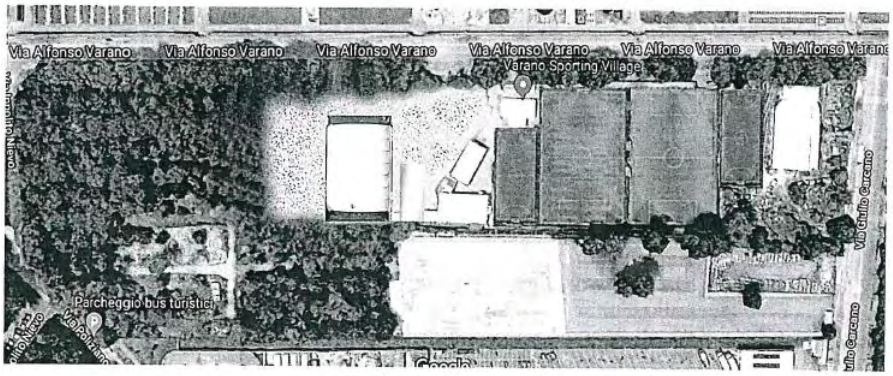

Estratto da "*Manifestazione di interesse finalizzata alla concessione di terreni siti in via Varano 64 a Enti o ad Associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di attività sportive, aggregative e del tempo libero. Documentazione Tecnica*" Agosto 2019

Con deliberazione di Consiglio Circoscrizionale n. 7/2021 del 1 marzo 2021, il Consiglio Circoscrizionale, accolta favorevolmente la proposta progettuale, ha provveduto pertanto a stabilire la concessione, in ampliamento all'impianto sportivo esistente, dei terreni siti in via Varano 64 alla A.S.D. Dorina, demandando a successivi atti l'approvazione dello schema di concessione e i conseguenti adempimenti.

MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE

Ciò premesso, in data 20 aprile 2021, prot. n. 1368, la Circoscrizione n. 7 ha inoltrato all'Area Urbanistica e Qualità dello Spazio Costruito della Divisione Urbanistica e Territorio il progetto di riqualificazione e ampliamento dell'impianto sportivo A.S.D. Dorina al fine di verificare la coerenza degli interventi rispetto al P.R.G. vigente.

Dall'esame della proposta progettuale è emerso che l'area, secondo l'allegato tecnico n. 7 al P.R.G. "Fasce di rispetto", ricade interamente all'interno della fascia di rispetto del Cimitero Monumentale. Per tale fascia vigono le norme e le disposizioni riportate all'art. 338 del Regio Decreto 1265/34 e s.m.i. (Testo Unico Leggi Sanitarie - TULLSS), come recepite all'art. 27 "Fasce e zone di rispetto" della Legge Urbanistica della Regione Piemonte, L.R. 56/77 e s.m.i. (L.U.R.) e all'art. 30 "Fasce di rispetto" delle N.U.E.A. di P.R.G..

L'art. 338 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934 - TULLSS specifica che nella zona di rispetto cimiteriale vige una inedificabilità ex lege, di carattere assoluto, che non consente costruzioni di alcun genere all'interno di detta zona.

Tuttavia, i capoversi 5 e 6 del citato articolo contemplano la possibilità di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, secondo condizioni e procedure così dettagliate: "*Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie,* ***il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di*** *parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati,* ***attrezzature sportive****, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente*".

La norma nazionale è stata recepita nella Legge Urbanistica della Regione Piemonte – L.U.R. all'art. 27 "*Fasce e zone di rispetto*" che al comma 6 riporta: "*È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.*"; al successivo comma 6ter precisa: "***Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici***

o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.".

Per quanto sopra riportato, al fine di consentire l'ampliamento dell'attività sportiva in essere, di rilevante interesse pubblico così come espressamente richiamato nelle deliberazioni precedentemente descritte, in ottemperanza all'art. 338 del TULLSS e all'art. 27, comma 6ter della L.U.R., è stato necessario acquisire preventivamente il parere della competente ASL sulla base di una proposta progettuale aggiornata rispetto a quella allegata alla Manifestazione di interesse del 2019, coerente ai disposti normativi sopra citati.
La proposta aggiornata prevede infatti l'arretramento della struttura polifunzionale coperta, del campo di calcio a 5 scoperto e dei nuovi locali spogliatoio, per poter garantire i 50 metri di fascia di rispetto cimiteriale calcolati a partire dalla recinzione del Cimitero, che costituiscono limite di inedificabilità assoluto.
Alla proposta progettuale è stata altresì allegata la "Relazione geologica idrogeologica" a firma di professionista abilitato al fine di dimostrare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

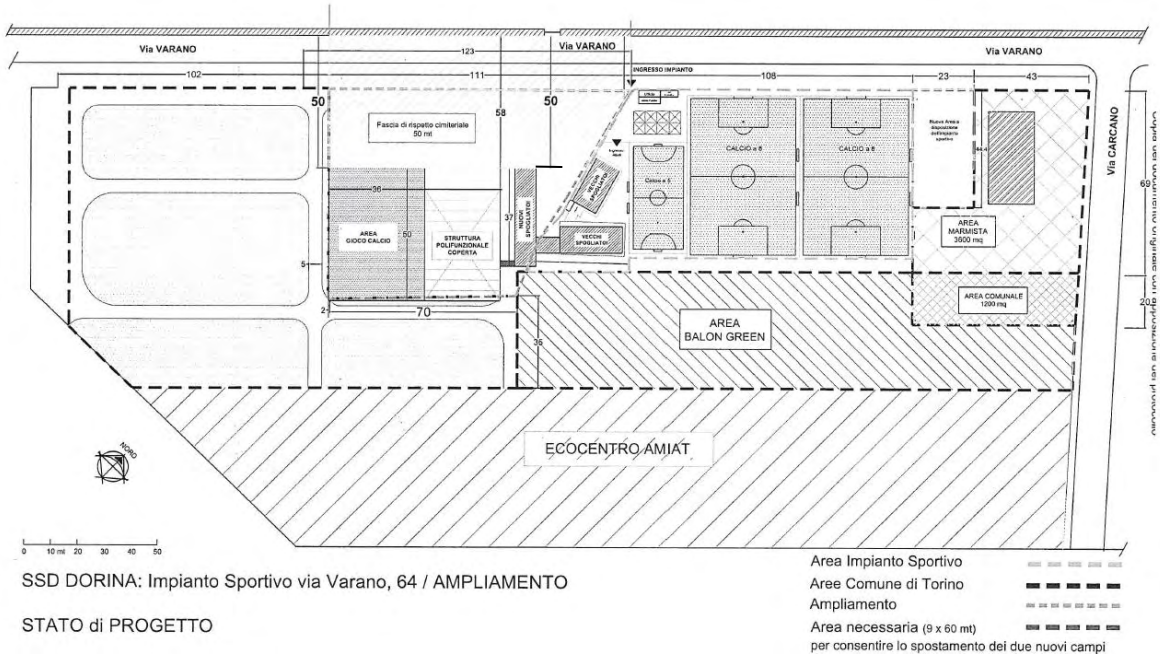

Estratto da "Relazione geologica idrogeologica"

Con nota prot. n. 2023/0049501 del 4 aprile 2023, l'ASL Città di Torino – Dipartimento della Prevenzione, visionata la proposta progettuale aggiornata di ampliamento dell'impianto sportivo, ha comunicato che "*non emergono elementi ostativi dal punto di vista strettamente igienico – sanitario, ferma restando l'osservanza della fascia di rispetto di almeno 50 mt. dal cimitero.*".

Si è inoltre provveduto a richiedere alla società che gestisce i servizi cimiteriali, AFC Torino S.p.A. - Servizi Cimiteriali Città di Torino il parere di competenza finalizzato a verificare eventuali possibilità di conflitto con progetti di ampliamento previsti per il Cimitero Monumentale (nota del 20 ottobre 2022, prot. 2847). Con nota prot. 3331 del 29 novembre 2022, la AFC Torino S.p.A. ha comunicato che "*ad oggi non sono previsti ampliamenti per il Cimitero Monumentale, tenuto conto del fatto che, in virtù degli indirizzi condivisi con il Comune di Torino e sanciti nella Deliberazione del Consiglio comunale 30 marzo 2011 (n. ord. 87 211 00914/064), ormai da tempo non vengono realizzate nuove costruzioni a favore del riuso di complessi di sepoltura esistenti, liberati e riqualificati, via via che giungono a scadenza i periodi di concessione […]*.".

Considerate gli aggiornamenti apportati alla proposta progettuale sopra descritti, la Circoscrizione 7 con deliberazione n. 45/2023 dell'11 settembre 2023, ha accolto la proposta di variazione al progetto di ampliamento dell'impianto sportivo, previa riduzione parziale della fascia di rispetto cimiteriale, demandando al Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata la predisposizione degli atti amministrativi necessari all'approvazione della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, limitatamente ai terreni interessati dalla realizzazione delle nuove opere.

Ai sensi dell'art. 27, comma 6ter della L.R. 56/77 e s.m.i. il Consiglio Comunale può quindi procedere all'approvazione della riduzione della fascia di rispetto del Cimitero Monumentale al fine di consentire l'attuazione del progetto di ampliamento dell'impianto sportivo di via Varano 64 con l'inserimento di attività considerate di rilevante interesse pubblico.

La suddetta riduzione, da recepire nel P.R.G. vigente, avviene mediante apposita variazione urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 12, lett. h, punto 2) della L.U.R..

Inoltre, il presente provvedimento riporta, nel medesimo Allegato tecnico n. 7 al P.R.G – "Fasce di rispetto"- foglio 9B, l'aggiornamento della fascia di rispetto stradale relativa alle vie Giulio Carcano e Amedeo Ravina a seguito dell'approvazione, ai sensi dell'art. 17, comma 7 (ora comma 5) della L.U.R., della variante n. 129 al P.R.G (D.C.C. dell'11 settembre 2006 n. ord. 171 2006 05140/009).

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

In data 21/07/2011 con D.C.R. n. 122-29783 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) che fornisce gli indirizzi generali ad ogni livello per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell'identità culturale di tutti i centri storici della Regione. Dagli elaborati dello stesso Piano si evince che l'area in oggetto si colloca all'interno dell'area urbanizzata; gli elaborati, inoltre, non dettano prescrizioni di carattere specifico per l'area oggetto del provvedimento.

In data 03/10/2017 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) con D.G.R. n. 233-35836. Si allega la Relazione di coerenza della variazione con il P.P.R. approvato.

In data 21/07/2011 con D.C.R. n. 121-29759, la Regione Piemonte ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.2) secondo il quale l'area in oggetto si colloca all'interno dell'area urbanizzata. Tale Piano non detta prescrizioni di carattere specifico sull'immobile in oggetto.
Ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A del PTC2, l'area rientra tra le aree classificate come "dense".

Tutto ciò premesso la variazione urbanistica prevede:

A) Il recepimento nel PRG della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri dalla recinzione del Cimitero Monumentale limitatamente al tratto interessato dall'ampliamento dell'impianto sportivo come risulta dall'elaborato grafico "Tavola 1 - Azzonamento - variazione";

B) la conseguente modifica della Tavola n. 1 del P.R.G. – Azzonamento, alla scala 1:5.000;

C) la conseguente modifica dell'Allegato n. 7 del P.R.G. – Fasce di rispetto, alla scala 1:5000.

D) il conseguente adeguamento del Foglio n. 9B della Tavola n. 1 del P.R.G. e del Foglio n. 9B dell'Allegato 7 del P.R.G.

Fa parte integrante della variazione urbanistica il seguente elaborato composto da:

a) Relazione illustrativa;
b) Relazione di coerenza con il P.P.R.
c) Ortofoto con individuazione dell'area di ampliamento dell'impianto sportivo;
d) Estratto planimetrico della Situazione Fabbricativa con evidenziazione in giallo dell'area oggetto di variazione, in scala 1:2.000;
e) Estratto della legenda del P.R.G. tavola 1 foglio 0;
f) Estratto planimetrico della Tavola 1 "Azzonamento", foglio 9B (parte) del P.R.G, in scala 1:5.000 – STATO ATTUALE;
g) Estratto planimetrico della Tavola 1 "Azzonamento", foglio 9B (parte) del P.R.G, in scala 1:5.000 – VARIAZIONE;
h) Estratto planimetrico dell'Allegato 7 "Fasce di rispetto", foglio 9B (parte) del P.R.G, in scala 1:5.000 – STATO ATTUALE;
i) Estratto planimetrico dell'Allegato 7 "Fasce di rispetto", foglio 9B (parte) del P.R.G, in scala 1:5.000 – VARIAZIONE;
j) Nota prot. ASL n. 2023/0049501 del 4 aprile 2023;
k) Nota AFC Torino S.p.A. prot. 3331 del 29 novembre 2022.

RELAZIONE DI COERENZA CON IL P.P.R.

In data 3 ottobre 2017, con D.C.R. n. 233-35836, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).
L'art. 46 comma 9 prescrive che dall'approvazione del P.P.R., ogni variazione apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del P.P.R. stesso.

Dall'esame del P.P.R. emerge quanto segue:

- nella Tavola P.2 Beni Paesaggistici l'immobile in oggetto non è ricompreso all'interno di Beni Paesaggistici.

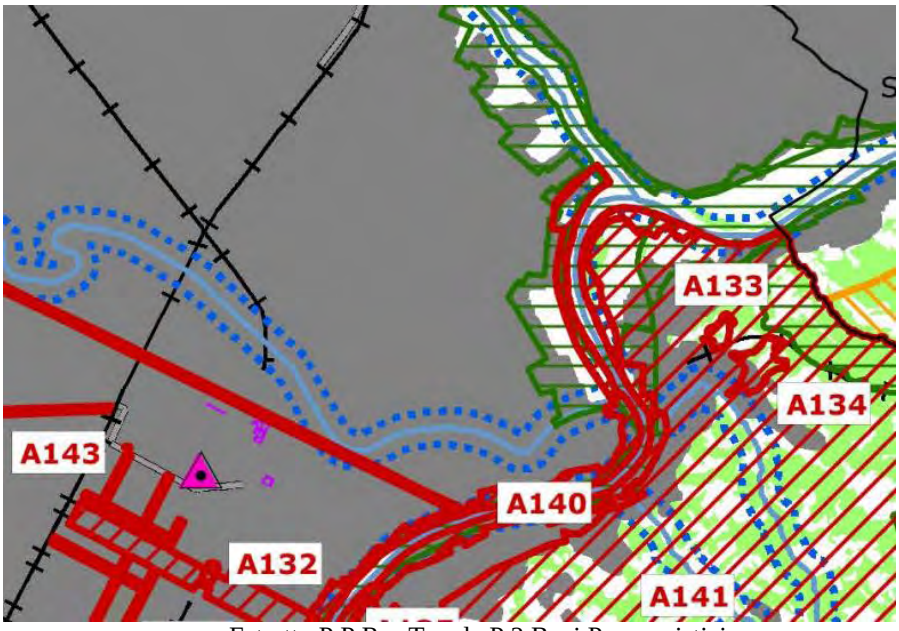

Estratto P.P.R. - Tavola P.2 Beni Paesaggistici

- nella Tavola P.3 Ambiti e Unità di Paesaggio, l'area rientra nell'Ambito di Paesaggio n. 36, nell'Unità di Paesaggio (UP) 5 "*Urbano rilevante alterato*", caratterizzato dalla presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali;

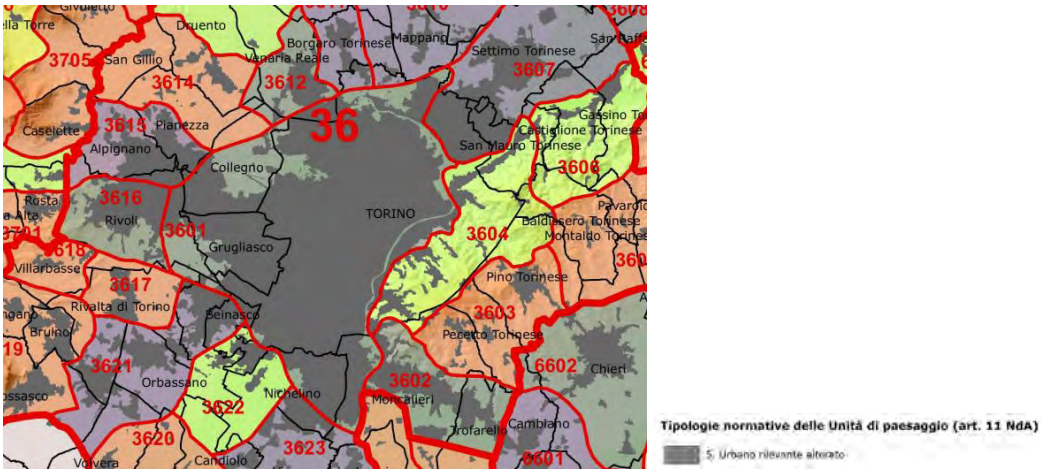

Estratto P.P.R. - Tavola P.3 Ambiti e Unità di Paesaggio

- nella <u>Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche,</u> l'area ricade nei "tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3)" ai sensi dell'art. 35 delle N.d.A. del P.P.R. e marginalmente sull'asse prospettico Castello di Rivoli – Superga.

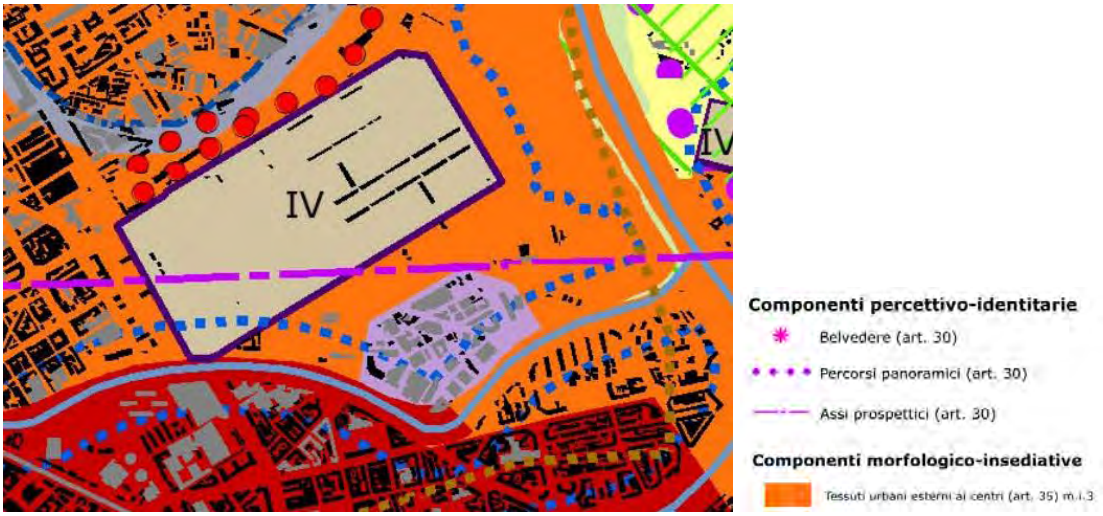

Estratto P.P.R. - Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche

- Per quanto concerne gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive relative alla morfologia insediativa individuata si evince quanto segue:
- *[2]. […] La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:*
- *a. qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato; […]*
- *[…]* ***Indirizzi***
- *[3]. I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:*

- *a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;*
- *b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.*
- *[4]. I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.*
- ***Direttive***
- *[5]. I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:*
- *a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;*
- *b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;*
- *c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo. […]*".

Per ciò che concerne l'art. 24, comma 5 del PPR si evidenzia quanto segue:

"*[…] [5]. In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977:*

[…]

b. definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:

[…]

V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;

[…]

In riferimento all'art. 30 "Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico" del P.P.R. si evidenzia quanto segue:

[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c. e nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:

a. luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, compresi quelli tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Codice, quali:

[…]

III. gli assi prospettici, tratti di percorsi mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.

[…]

[2]. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

a. tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;

b. valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;

c. salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde;

d. valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;

e. tutela e conservazione delle relazioni visuali e ricucitura delle discontinuità;

f. riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1.

Direttive

[3]. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

[…]

d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:

I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;

II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.

e. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

- nella Tavola P.6 Strategie e politiche per il paesaggio, l'area rientra nel Macroambito "*Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino*", Ambito 36 Torinese.

L’area interessata dal presente provvedimento, ai sensi dell’art. 16 delle NDA del PTC2, ricade all’interno dell’area urbanizzata e, rispetto al modello di densità urbana e alla metodologia indicata nel PTC2, risulta classificabile come area densa.

Le “aree dense” sono porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo caratterizzato dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e da funzioni di servizio qualificato per la collettività.

Il presente provvedimento è finalizzato a ridurre la fascia di rispetto cimiteriale per consentire la realizzazione di attrezzature sportive a servizio della Città.

Con riferimento agli articoli delle N.d.A. del P.P.R. esaminati, a seguito delle analisi e comparazioni effettuate, la variazione in oggetto risulta coerente con il P.P.R. vigente e rispetta gli indirizzi riportati all’articolo 35 delle N.d.A. del P.P.R. quali ad esempio il potenziamento della rete degli spazi pubblici, la riorganizzazione del sistema dei servizi e dei luoghi destinati all’incontro.

L’area oggetto di variazione non risulta gravata da usi civici, così come si evince dall’analisi della documentazione presente nell’Archivio del Commissario Usi Civici Piemonte.

ESTRATTO ORTOFOTO

Area ampliamento impianto sportivo

Estratto Scala 1:2000

SITUAZIONE FABBRICATIVA

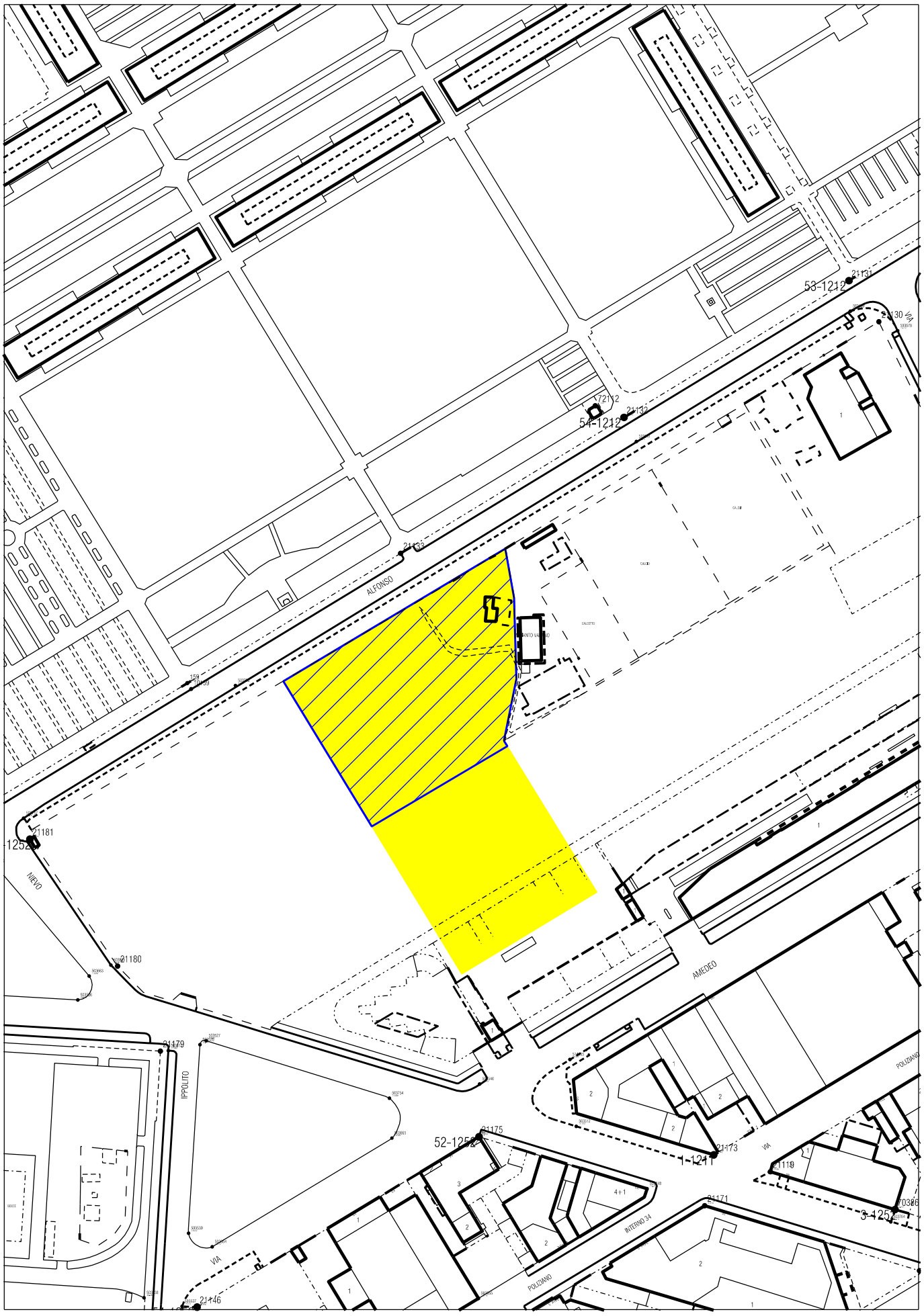

Area oggetto della variazione

Area ampliamento impianto sportivo

Estratto Scala 1:2000

Città di Torino

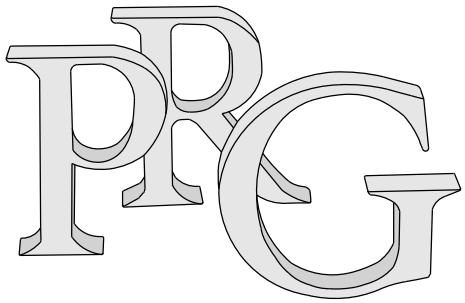

Nuovo Piano Regolatore Generale

Progetto: Gregotti Associati Studio

Augusto Cagnardi

Pierluigi Cerri

Vittorio Gregotti

Architetti

il Sindaco

il Segretario Generale

Azzonamento Legenda

Tavola n. 1

Foglio n. 0

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 1 Gennaio 2023

ESTRATTO

0 50m 50m

Scala 1:5000

Cartografia numerica
Aggiornamento 30 Settembre 2021 a cura del C.S.I. - Piemonte.

Zone normative

Zone urbane consolidate residenziali miste:

1.35 1,35 mq SLP/mq SF

Altre prescrizioni

Limite di rispetto cimiteriale

Aree per Servizi

Servizi pubblici S

Servizi zonali (art.21 LUR):

V Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport

ESTRATTO

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 30 Giugno 2023
Cartografia numerica: Aggiornamento 30 Giugno 2023 a cura del C.S.I. - Piemonte.

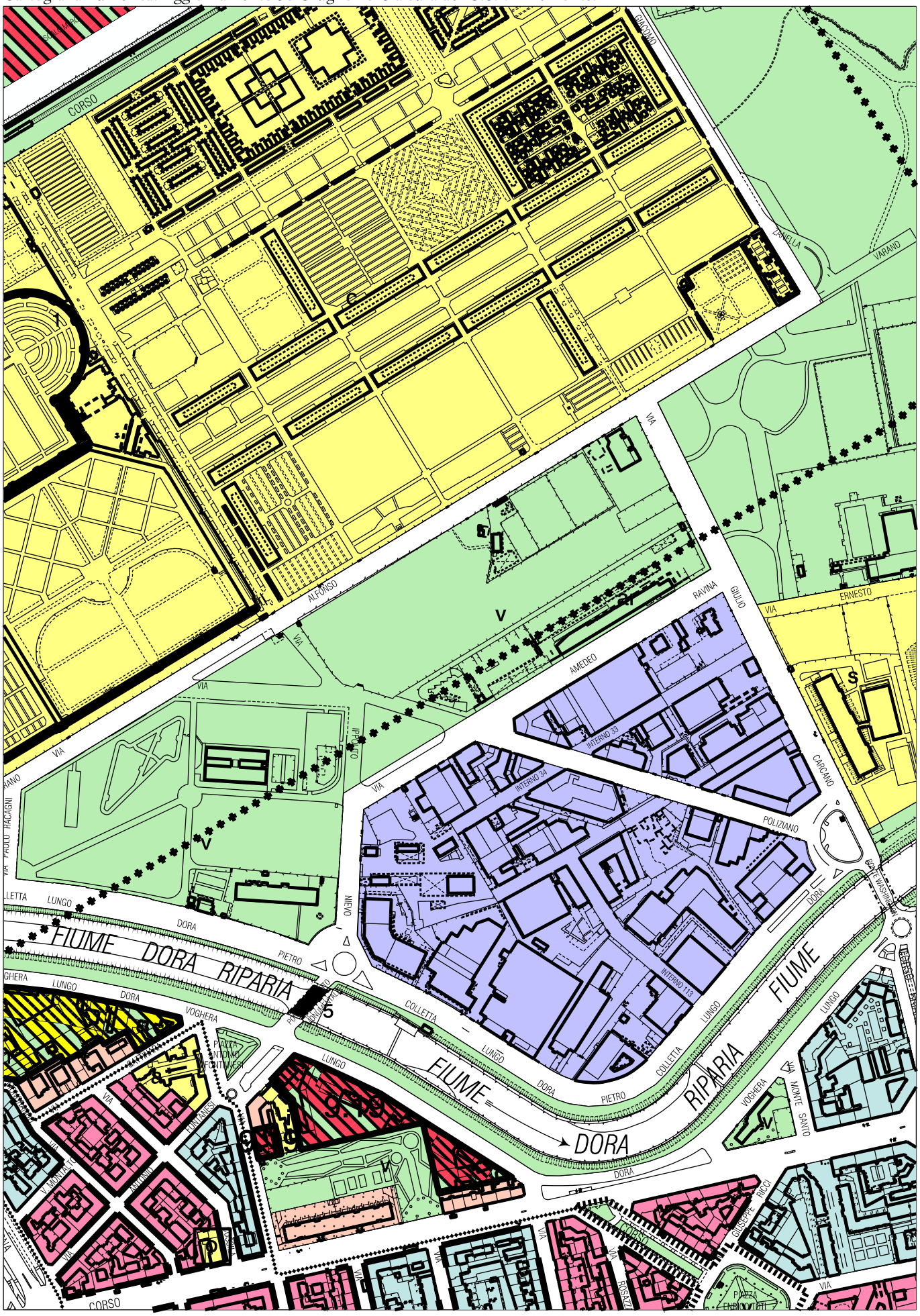

Estratto TAVOLA 1, foglio 9B (parte) del P.R.G.

STATO ATTUALE

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 30 Giugno 2023
Cartografia numerica: Aggiornamento 30 Giugno 2023 a cura del C.S.I. - Piemonte.

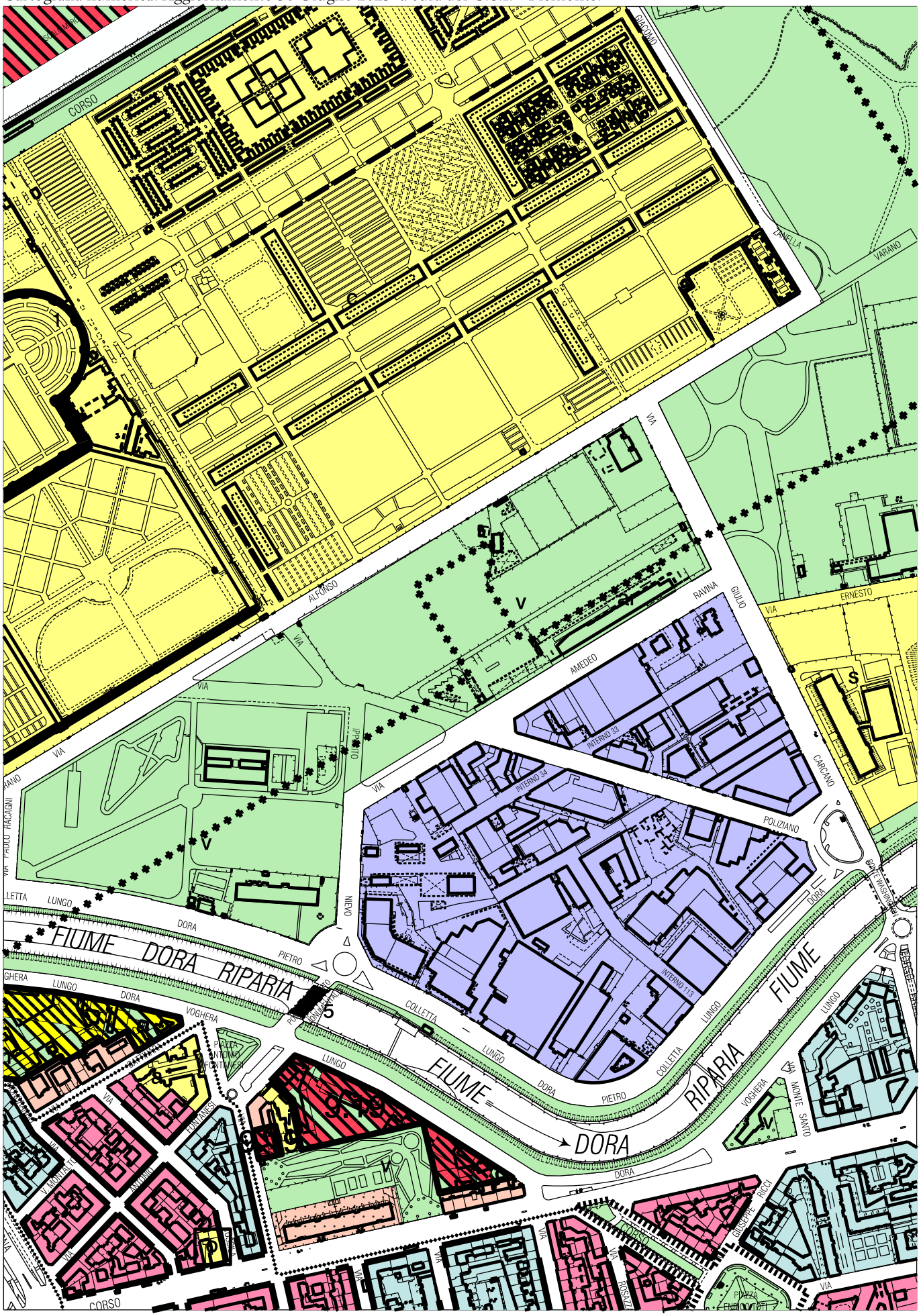

Estratto TAVOLA 1, foglio 9B (parte) del P.R.G.

VARIAZIONE

Città di Torino

PRG

Piano Regolatore Generale

Allegati Tecnici

Fasce di Rispetto

Tavola n. 7

Nuovo PRG approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.

Elaborato informatizzato aggiornato con le variazioni al PRG approvate alla data del 6 Novembre 2008.
Elaborazione Marzo 2008

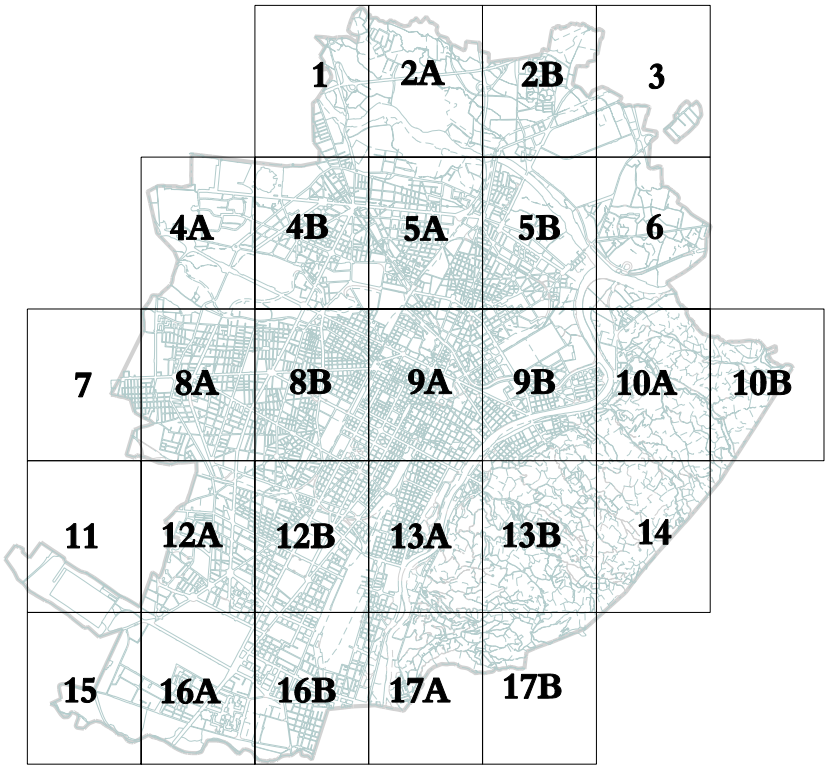

Legenda

Perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 81 L.R. 56/77

Fasce di rispetto stradale, ferroviario, tramviario

. m 150 tangenziale (lato nord) vincolo di PRG
. m 60 autostrade (cat A del D.M. 1404/68)
. m 40 strade di grande comunicazione (cat B del D.M. 1404/68)
. m 30 strade di media importanza (cat C del D.M. 1404/68)
. m 20 strade di interesse locale (cat. D del D.M. 1404/68)
. m 10 strade collinari pubbliche vincolo di PRG
. m 30 ferrovie (D.P.R. 753/80)
. m 6 cremagliera Sassi-Superga (D.P.R. 753/80)

Fasce di rispetto elettrodotti ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992

. m 10 linee elettriche a 132 kV
. m 18 linee elettriche a 220 kV
. m 28 linee elettriche a 380 kV

Fasce di rispetto cimiteriali ai sensi del R.D. 1265/34

Pozzi acquedotto e fasce di rispetto ai sensi D.P.R. n. 236/88

. m 200 pubblica discarica

Impianti di depurazione fasce di rispetto di m 200

Industrie classificate a "rischio" ai sensi del D.P.R. n. 175/88

m — Vincoli derivanti da servitù militari

r — Vincoli derivanti da impianti di teleradiocomunicazione (RAI)

Fascia di rispetto discarica Baricalla (localizzazione nel Comune di Collegno)

N.B. I limiti delle fasce di rispetto sono riportati a titolo indicativo e dovranno essere verificati in sede esecutiva

0 50m 250m

Scala 1:5000

Cartografia numerica
Aggiornamento Giugno 2008 a cura del C.S.I. - Piemonte.

Allegati Tecnici - Fasce di Rispetto - Tavola n. 7

STATO ATTUALE

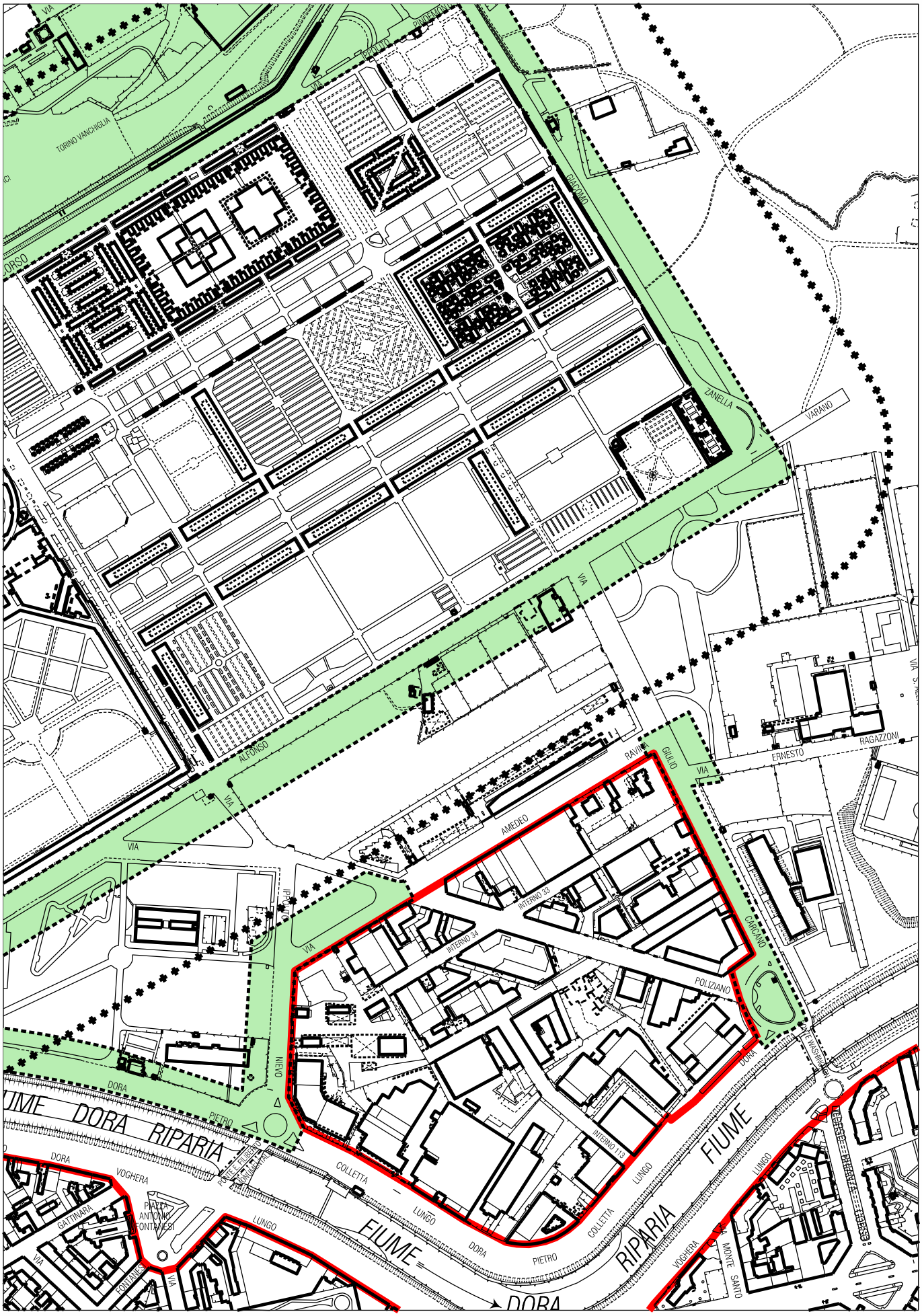

Estratto TAVOLA 7, foglio 9B (parte) del P.R.G.

Estratto scala 1:5.000

Allegati Tecnici - Fasce di Rispetto - Tavola n. 7

VARIAZIONE

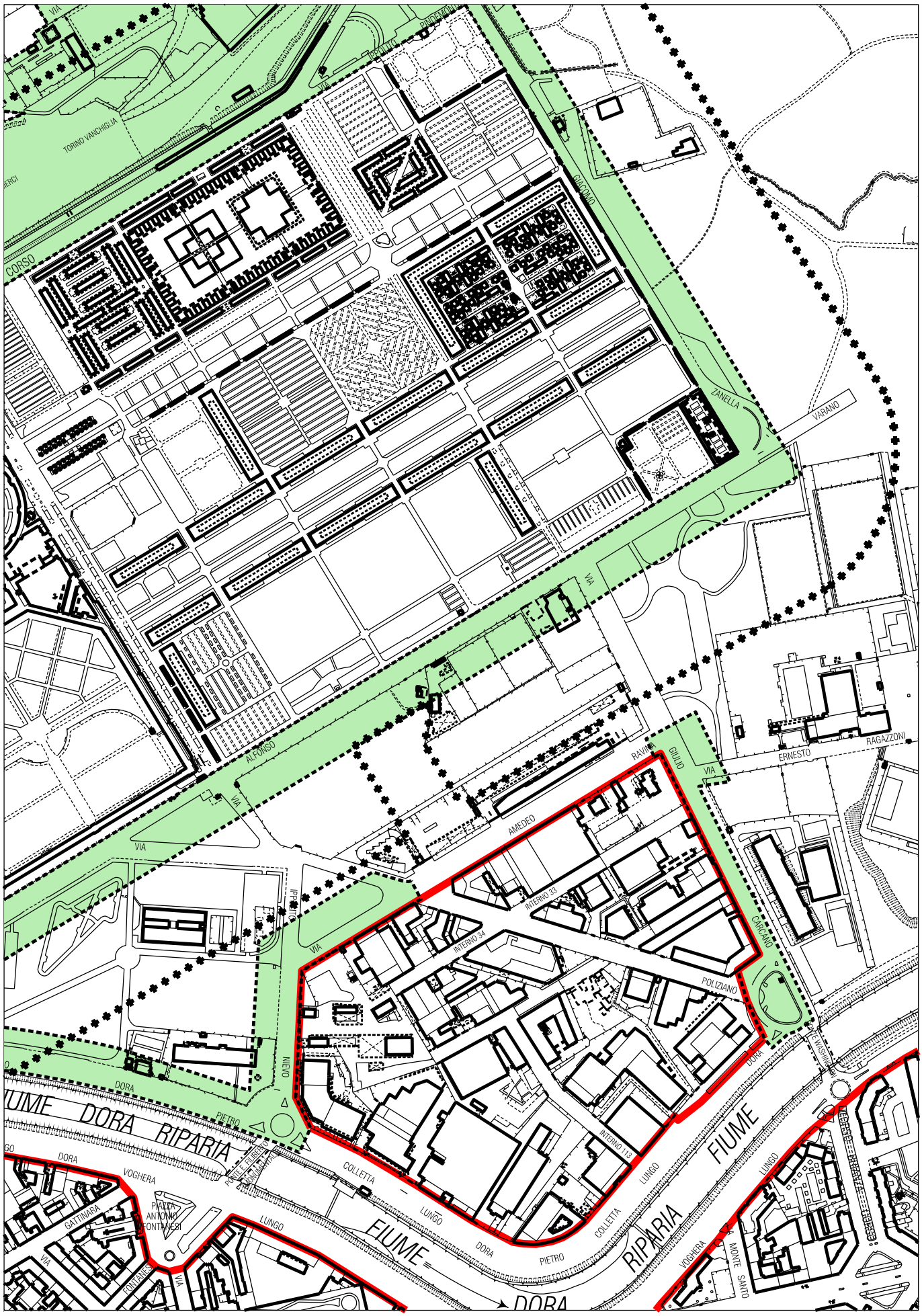

Estratto TAVOLA 7, foglio 9B (parte) del P.R.G.

Estratto scala 1:5.000

ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE – SEGRETERIA DI DIREZIONE
Via della Consolata 10 – 10122 Torino - Tel. 011/5663120 – Fax 011/5663016
e-mail:dipprevenzione@aslcittaditorino.it - posta certificata: dipartimento.prevenzione@pec.aslcittaditorino.it

Prot. n

Torino, lì

Alla Città di Torino
Dipartimento Urbanistica ed Edilizia
Privata Divisione Urbanistica e Qualità
Dell'ambiente Costruito Servizio
Pianificazioni Esecutive
c.a. Arch. Emanuela Canevaro
Arch. Maria Antonietta Moscariello
urbanistica@cert.comune.torino.it

Oggetto: Impianto sportivo comunale sito in via Varano 64 – Torino. Interventi all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale - Cimitero Monumentale. Richiesta di parere.

Facendo seguito all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa da codesta struttura pervenuta in data 20/2/2023, si comunica che dalla stessa non emergono elementi ostativi dal punto di vista strettamente igienico – sanitario, ferma restando l'osservanza della fascia di rispetto di almeno 50 mt. dal cimitero.

Si ribadisce, in ogni caso, che la decisione di deroga alle fasce di rispetto è competenza di codesta amministrazione.

Si raccomanda, comunque, essendo gli impianti sportivi riconosciuti come attività rumorose permanenti, lo scrupoloso rispetto delle indicazioni del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico in modo da tutelare il raccoglimento dei cittadini in visita nel cimitero.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
S.S.D. Epidemiologia, Screening ed Edilizia Urbana
Dott. Raffaele Massimo DE CARO

S.S.D. REGIONE PIEMONTE - ASL CITTÀ DI TORINO - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Roberto TESTI

REGIONE PIEMONTE

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

AFC Torino S.p.A.
Servizi Cimiteriali Città di Torino

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003331 del 29/11/2022

Torino, 28 novembre 2022.
Raccomandata PEC

Spett.le
Città di Torino
Piazza Palazzo di Città, 1
10122 Torino

alla cortese attenzione:

Servizio Pianificazioni Esecutive
Dirigente
arch. Maria Antonietta Moscariello

Posizione Organizzativa
arch. Barbara Bersia

PEC: urbanistica@cert.comune.torino.it

per conoscenza:

Assessora ai servizi cimiteriali
c.a. Chiara Foglietta

Assessore all'Urbanistica
c.a. Paolo Mazzoleni

Presidente Circoscrizione n.7
c.a. Luca Deri

Oggetto: Cimitero Monumentale di Torino. Riscontro richiesta parere per riduzione parziale della fascia di rispetto

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta a questa Società da parte del Vs. Dipartimento, relativamente all'istanza avanzata dalla SSD Dorina di riqualificazione e ampliamento dell'omonimo impianto sportivo ubicato in via Varano 64 nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, nel segnalare la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti in merito alle possibili interferenze che le nuove attività potrebbero causare nei confronti dell'adiacente contesto cimiteriale (eventuale rumore soprattutto durante il fine settimana, maggiore afflusso di auto e utilizzo aree di parcheggio, ecc...), per quanto di competenza si comunica che ad oggi non sono previsti ampliamenti per il cimitero Monumentale, tenuto conto del fatto che, in virtù degli indirizzi condivisi con il Comune di Torino e sanciti nella Deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2011 (n. ord. 87 2011 00914/064), ormai da tempo non vengono realizzate nuove costruzioni a favore del riuso di complessi di sepoltura esistenti, liberati e riqualificati, via via che giungono a scadenza i periodi di concessione quarantennale dei loculi ivi presenti.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
Dott. Carlo Tango